

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3364

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASSIGLI

Norme per la tutela delle « città d'arte »

Presentata il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ingente patrimonio di beni culturali che costituisce una preziosa risorsa del nostro Paese, pur essendo distribuito sull'intero territorio nazionale, è particolarmente concentrato in alcune regioni e città, universalmente riconosciute come sedi privilegiate dell'arte e della cultura.

Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito come una delle principali questioni, è particolarmente acuto nelle « città d'arte », specie in quelle di grande dimensione, ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma di veri e propri « comparti » (centri storici, quartieri e complessi monumentali, eccetera) è stata spesso compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato.

Ai particolari problemi di queste « città d'arte » si è finora tentato di offrire una risposta con interventi episodici e frammentari, concretatisi in « leggi speciali » per questa o quella città, spesso frutto più di una contrattazione politica casuale che di una meditata analisi di priorità. Questo insufficiente stato di fatto suggerisce l'opportunità di procedere in futuro, più che con nuove leggi speciali, con una « legge di procedure », semplice e snella, che consenta di delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento dell'accordo di programma, che presenta oltretutto il non indifferente vantaggio di non essere soggetto nel suo iter di approvazione alla scadenza delle legislature.

Il testo di legge che qui si propone, oltre a rispondere alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche

sulle quali si richiama l'attenzione degli onorevoli deputati:

1) coinvolge le regioni nella identificazione delle città d'arte e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli interventi, impedendo eccessi nella perimetrazione ed identificazione dei destinatari;

2) introduce la politica dei *matching grants* (tipica degli stati federali o a regionalismo spinto), evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile identificare gli interventi, che si restringono ai comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e regionali;

3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma, delegificando gli interventi, oggi affidati alla casualità di un processo legislativo dominato da accordi di cordata per l'approvazione di « legine »;

4) consente di fissare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma, evitando che manchino le risorse per interventi già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per mancanza di fondi;

5) prevede che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione o comunque concordati con l'amministrazione dei beni culturali;

6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non notificati che siano ricompresi in « comparti urbanistici » identificati *ad hoc* dai comuni interessati.

Molti sono dunque i vantaggi che presenta una legge di procedure rispetto alla vecchia prassi della legge speciale, strumento quest'ultimo che potrebbe essere riservato a interventi di carattere veramente eccezionale anziché alle normali esigenze della conservazione del nostro patrimonio artistico.

Resta solo da aggiungere che l'adozione di una legge di procedure non contrasta comunque con la possibilità che quelle proposte di legge speciale che hanno ad oggi iniziato il loro *iter* (Lecce, Siena, Firenze, Pavia) possano continuarlo sino alla loro eventuale approvazione, né con la possibilità di ulteriori proposte future nei sopra ricordati casi di eccezionale rilevanza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. Il Ministro per beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, determina con proprio decreto l'elenco dei comuni cui riconoscere la qualifica di « città d'arte ».

2. Costituiscono elementi determinanti per il riconoscimento della qualifica di « città d'arte » di cui al comma 1 la presenza nei comuni di beni e attività culturali di rilevante importanza, l'esistenza di consistenti flussi turistici, la persistenza di un tessuto urbanistico che conservi le caratteristiche storiche della città ed una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti.

## ART. 2.

1. Nei comuni qualificati città d'arte ai sensi dell'articolo 1 la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica sono assicurati dalle rispettive amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari.

2. I beni culturali di proprietà privata, tutelati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1° giugno 1939, n. 1089, usufruiscono delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera o), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed agli articoli 13 e 25, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

3. Alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, alla protezione ed al restauro delle cose vincolate ai sensi

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, situate nei comuni qualificati città d'arte ai sensi dell'articolo 1, non si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

#### ART. 3.

1. Ai proprietari o usufruttuari di immobili tutelati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1° giugno 1939, n. 1089, che stipulino mutui con istituti di credito per opere di manutenzione o ristrutturazione di detti immobili autorizzate dall'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento, nei limiti della disponibilità prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.

#### ART. 4.

1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1° giugno 1939, n. 1089, che siano stati appositamente individuati dai rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche appositamente individuate da detti comuni e oggetto di un accordo di programma tra il comune, la regione e il Ministero per i beni culturali e ambientali.

#### ART. 5.

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro competenza dell'impo-

sta comunale sugli immobili (ICI) che intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni culturali e ambientali indicano lo stanziamento operato nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in appositi capitoli, rispettivamente, dei bilanci regionali e dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.